

DECRETO LEGISLATIVO DEL 12 LUGLIO 2024, n. 103 SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Si informa che è stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 167/2024](#), il **d.lgs. n. 103/2024**, recante “*Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118*”, **in vigore dal 2 agosto 2024**.

Le disposizioni del decreto in esame si applicano ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale, ivi inclusi i controlli di cui alla legge n. 185/1990, e al d.lgs. n. 221/2017.

Resta, comunque, fermo il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dal diritto internazionale (art. 1 Ambito di applicazione e definizioni).

Tra le novità contenute nel decreto si segnalano altresì le seguenti disposizioni:

▪ **Art. 2 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi**

Al fine di garantire una piena conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti e di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di seguito Dipartimento, elabora uno schema standardizzato per l’effettuazione del censimento dei controlli. Entro centocinquanta giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato, le amministrazioni di cui all’articolo 1 pubblicano nei propri siti istituzionali il censimento dei controlli che ad esse fanno capo previsti dalle disposizioni vigenti.

▪ **Art. 3 - Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio “basso”**

Viene istituito, su base volontaria, un sistema di identificazione e gestione del rischio per le attività economiche, basato su una valutazione del livello di rischio "basso", riferito ai seguenti ambiti omogenei:

- a) protezione ambientale;
- b) igiene e salute pubblica;
- c) sicurezza pubblica;
- d) tutela della fede pubblica;
- e) sicurezza dei lavoratori.

La determinazione del livello di rischio basso prende in considerazione diversi parametri:

- Possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008.
- Altre certificazioni riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance).
- Esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività.
- Settore economico in cui opera il soggetto controllato.
- Caratteristiche e dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.

Le amministrazioni che effettuano controlli programmano i controlli ordinari sui soggetti in possesso del Report di basso rischio non più di una volta l'anno, salvo emergenze o rischi accertati. Le imprese conformi sono esonerate da ulteriori controlli per un periodo di 10 mesi, riducendo così il carico burocratico.

▪ **Art. 4 - Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli**

Al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l'attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza, consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge n. 580/1993.

In caso di mancato deposito da parte dell'amministrazione del verbale contenente l'esito dei controlli nel fascicolo informatico, l'impresa può richiedere all'amministrazione di provvedere mediante apposita istanza (anche depositata nel fascicolo), recante il numero di protocollo del verbale e la copia dell'atto corredata da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. L'amministrazione adempie entro 5 giorni.

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso. In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del d.lgs. n. 82/2005.

Gli operatori che abbiano ricevuto la richiesta di documenti o informazioni in violazione di quanto sopra, segnalano tale inadempienza all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).

▪ **Art. 5 - Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche**

Per agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i Ministeri competenti e le regioni pubblicano sui propri siti istituzionali, anche a seguito dell'attività di dialogo e confronto di cui all'articolo 7 del decreto in esame, apposite linee guida o FAQ, anche in considerazione della complessità della disciplina di riferimento.

Il controllo si fonda sul principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonché dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato.

Ferma restando l'immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell'Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell'Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio, le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio.

Nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio di cui al citato articolo 3, le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l'anno, salvi i casi sopra elencati (richieste dell'Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o

pubblici, casi previsti dal diritto dell'Unione europea, casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio).

Non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta.

Quando, all'esito del controllo, l'amministrazione procedente accerta la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato è esonerato dai medesimi controlli nei successivi 10 mesi, salvi i casi già sopra elencati e nel rispetto delle disposizioni di attuazione del diritto dell'Unione europea. Il periodo di esonero dai controlli è riportato nel fascicolo informatico d'impresa.

Le amministrazioni improntano la propria attività al rispetto del principio del contraddittorio e adottano i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse eventuali sanzioni, in modo proporzionale al livello di rischio di cui al sopra illustrato articolo 3, comma 2, al pregiudizio arrecato, alle dimensioni del soggetto controllato e all'attività economica svolta.

In attuazione del principio di trasparenza, salvo che ricorrano i casi già sopra elencati o motivi di urgenza del controllo o esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso, l'amministrazione fornisce in formato elettronico, almeno 10 giorni prima del previsto accesso presso i locali dell'attività economica, l'elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva.

▪ **Art. 6 - Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile**

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 5000 euro, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate.

L'istituto della diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689/1981.

I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.

Il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida ovvero i casi di violazione di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano, inoltre, la revoca del Report certificativo di cui al predetto articolo 3, ove rilasciato all'operatore economico.

In ogni caso, il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.

Per quanto non oggetto di esame si rinvia al testo del Decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103.